

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1381

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUZZETTI, RACCHETTI, BOSISIO, DE PONTI, BORGHI, VICENTINI,  
FRANZO, ALESSANDRINI, MITTERDORFER, ORIGLIA, BARONI,  
BUTTE', LONGONI, CONCI ELISABETTA, BERTINELLI, PATRINI,  
TRUZZI, HELFER, CALVETTI**

*Presentata il 15 maggio 1964*

**Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'amministrazione del Parco «nazionale dello Stelvio»**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Allo scopo di tutelare e migliorare la flora, di incrementare la fauna e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonché le bellezze del paesaggio e di promuovere lo sviluppo del turismo, con legge 24 aprile 1935, n. 740, fu promossa la costituzione del « Parco nazionale dello Stelvio ».

Esso si distende per una superficie complessiva di 95.361 ettari, ricadente nelle province di Sondrio, Trento e Bolzano attorno ai meravigliosi gruppi montani dell'Ortles e del Cevedale, superbo di larici e di abeti e ricco della più straordinaria vegetazione tipicamente alpina. È il più vasto di tutti i parchi nazionali italiani e anzi vale qui la pena di rilevare, la sua superficie è pari a quella degli altri tre messi insieme.

Merita di essere rappresentato il fatto che il « Parco nazionale dello Stelvio » confina con il « Parco nazionale svizzero » dando così luogo al più grande complesso del tipo sul piano europeo. Però se la conservazione o lo sviluppo della fauna naturale del Parco e delle formazioni boschive proprio dell'alta zona alpina interessano notevolmente le auto-

rità provinciali, la esistenza del Parco assicura nello stesso tempo la protezione delle colonie di cervi e stambecchi del confinante « Parco nazionale svizzero ». Una crisi dello Stelvio condurrebbe quindi a soluzioni di continuità territoriale che, oltre a compromettere la fauna locale, potrebbe riuscire dannosa anche a quella della regione svizzera.

Pare quindi opportuno evidenziare tutte queste ragioni per rendervi più compiutamente edotti, onorevoli colleghi, circa la questione che ci onoriamo di sottoporre alla vostra cortese attenzione.

La gestione tecnica e amministrativa del « Parco nazionale dello Stelvio » è affidata all'Azienda di Stato per le foreste demaniali. La sede amministrativa è a Bormio (Sondrio), dove sotto la guida di un Ispettore superiore forestale, che è l'amministratore del Parco, prestano servizio 16 guardie giurate specializzate nella sorveglianza, nell'alimentazione e nella cura degli animali, già numerosi e ormai del tutto acclimatati.

Senonché, tutto ciò premesso, va con doloroso stupore segnalato che il contributo ordinario dello Stato in favore del « Parco nazio-

nale dello Stelvio è di lire 2.500.000 annue, come risulta stabilito dal decreto legislativo del 17 marzo 1948, n. 558.

L'entità di tale importo non ha bisogno di commenti, in quanto la sua esiguità è di per sé eloquente. Esso risulta di gran lunga inferiore ai contributi concessi in favore degli altri Parchi nazionali, che hanno tutti un bilancio annuo di varie decine di milioni.

Per superare a tale cronica carenza del bilancio ordinario che potrebbe far pensare ad una certa insensibilità nei riguardi del Parchi nazionali in generale e del « Parco nazionale dello Stelvio » in particolare, negli ultimi quattro esercizi finanziari vennero tuttavia disposte dallo Stato assegnazioni a carattere straordinario nella misura di lire 27.500.000 annui. In tal modo il contributo complessivo annuo, per gli ultimi quattro anni, fu di lire 30 milioni per tutti gli esercizi finanziari. Senonché con il prossimo 30 giugno si esaurisce la disponibilità dell'assegnazione straordinaria prevista dalla legge 6 luglio 1960, n. 755. Ne risulta che con il prossimo esercizio finanziario, e cioè a partire dal 1° luglio 1964, il « Parco nazionale dello Stelvio » si troverà a disporre della sola assegnazione ordinaria di lire 2.500.000.

Ciò porterà a delle gravi conseguenze con negativa ripercussione sia all'interno che all'estero ove, particolarmente in questi anni, la vita del Parco dello Stelvio è assai seguita, come si può rilevare da vari quotidiani e periodici svizzeri e tedeschi.

Le disponibilità straordinarie concesse in questi ultimi anni, mentre da un canto hanno reso possibile al Parco di assolvere i suoi compiti di istituto, hanno offerto a studiosi, giornalisti e turisti italiani ed esteri il modo di apprezzare i positivi risultati ottenuti tanto dal punto di vista naturalistico quanto sotto l'aspetto di un vivo interesse turistico.

Affinché non vadano perduti gli sforzi fin qui fatti e si possa, anzi, portarli ulteriormente avanti, è necessario che si provveda alla concessione di adeguati mezzi in favore dell'amministrazione del Parco.

I proponenti sono consapevoli del fatto che si dovrà provvedere ad una nuova sistematica legislazione in pro dei Parchi nazionali; che si deve pensare ad un adeguato finanziamento in loro favore; che sarebbe auspicabile che si diffondesse anche da noi una « coscienza del Parco » capace di facilitare la messa a punto e la soluzione organica dei problemi che ne nascono; ma nel frattempo, preoccupati dell'immediato avvenire del « Parco dello Stelvio », osano sottoporre alla vostra approvazione la presente proposta di legge.

Essa si limita a proporre per il prossimo triennio una spesa aggiuntiva al contributo ordinario di lire 30 milioni annui, nella fiducia che, prima che tale periodo venga a spirare, si sia potuto provvedere a regolare definitivamente, tra l'altro, la questione del finanziamento dei Parchi nazionali.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il contributo annuo di lire 2.500.000 a carico dello Stato, a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale dello Stelvio, costituito con legge 24 aprile 1935, n. 740, è aumentato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per gli esercizi finanziari 1965, 1966 e 1967, a lire 32.500.000 annui.

### ART. 2.

Al maggior onere di lire 30.000.000 annue derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con le disponibilità previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni e proroghe.